

Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano l'inquadramento della base giuridica della Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, relativamente alla normativa sugli aiuti di stato e in particolare al regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014).

Riferimenti normativi dell'Operazione da esentare:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore forestale;
- Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare gli articoli 21 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, 24 “Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, 25 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 81 “Aiuti di stato”;
- Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.

1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014);

- Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante “Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Versione 8.2 - (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8506 finale del 5 dicembre 2018, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 2138 del 10 dicembre 2018;
- Deliberazione n. 2183/2016 avente oggetto “PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Inquadramento della Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 in riferimento alla normativa degli aiuti di stato”.
- Modifica all'allegato A della deliberazione n. 2183/2016 “Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 in applicazione alla normativa degli aiuti di stato”.
- Deliberazione 2266/2019, Allegato 1, avente per oggetto “Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna ai sensi art. 11 Reg (UE) n.1305/2013 (Versione 9) dove viene evidenziata per la operazione “8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici” la variazione della dotazione finanziaria che passa da euro 1.992.126 a euro 4.492.126.

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- art. 1 “Campo di applicazione” e, nello specifico:
- il par. 1 lett. e), ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione 702/2014;
- il par. 5 lett. a), che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- il par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- art. 2 “Definizioni” e, nello specifico:
- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;

- "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali":
 - a) gli aiuti ad hoc, nonché
 - b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
- "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2); (19)
- "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale.
- art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alle lettere:
 - ε) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
 - h) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 35: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento,
 - i) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 40: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento,
 - j) aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- art. 6 "Effetto di incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più

quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

- art. 8 “Cumulo”: le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati relativamente agli stessi costi ammissibili, nonché con le corrispondenti misure del Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 1305/2013; - art. 9 “Pubblicazione e informazione” che dispone:
 - al par.1 “Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti”.
 - al par.2 “Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale”;
- art. 10 “Possibilità di evitare una doppia pubblicazione” che dispone che “Se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento”.
- art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che “Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato”.
- art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali, per l'aiuto di Stato notificato in esenzione, debbano essere trasmesse alla Commissione Europea.
- art. 13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le

condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Disposizioni specifiche per il Tipo di Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna.

Il titolo del regime è “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici”;

Il regime comprende il Tipo di Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;

Il regime sarà attuato nel rispetto dell’art. 34 “Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici”, del regolamento (UE) 702/2014”; nello specifico gli aiuti:

- sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna;

Il Tipo di Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante “Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”;

Con Decisione C(2018) 8506 del 5 dicembre 2018 è stata approvata la modifica al PSR 2014-2020 Versione 8.2

La dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, relativamente al Tipo di Operazione 8.4.01, a fronte della “Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna ai sensi art. 11 Reg (UE) n.1305/2013, Versione 9 (allegato 1 alla deliberazione 2266/2019) aumenta di 2.500.000,00 Euro, ammontando a complessivi Euro 4.492.126,00 per il periodo 2016-2022;

Il Tipo di Operazione 8.4.01 è cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con dotazione finanziaria riportata nel capitolo 10 del PSR per Euro 4.492.126,00, di cui Euro 1.937.004,73 quale quota FEASR e Euro 2.555.121,27 quale quota cofinanziamento nazionale;

I bandi corrispondenti al Tipo di Operazione 8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato

secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime;

I beneficiari dei contributi previsti dal Tipo di Operazione 8.4.01 sono costituiti, come indicato sulla scheda di misura del Programma di sviluppo rurale della dell'Emilia-Romagna. da Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020 e proprietà private. Consorzi forestali come definiti nel paragrafo 8.2.8.2. del P.S.R. 2014-2020;

Gli interventi riguardano lavori strutturali per la ricostituzione di aree forestali distrutte o danneggiate da incendi, la ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere e la ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da eventi catastrofici, frane, alluvioni, eventi meteorici, secondo la definizione di foresta di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13. In proposito si specifica che:

- al punto 8.2.8.3.5.11 della scheda di misura 8 Operazione 8.4.01, del PSR approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 e s.m.i., nel riquadro “[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità”, a causa di un errore materiale non è presente l'elenco degli organismi nocivi;
- nel successivo riquadro della medesima scheda di misura “[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche” sono riportati gli organismi nocivi individuati dal Servizio Fitosanitario regionale, autorità competente per l'Emilia-Romagna;

Pertanto, anche a seguito dei rilievi effettuati dal Servizio Fitosanitario regionale, saranno concessi aiuti per la ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da organismi nocivi esclusivamente per i danni provocati dagli organismi nocivi citati nella parte descrittiva della scheda di Misura 8, Operazione 8.04.01 del PSR approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 e s.m.i e in particolare per quanto riguarda i boschi di conifere gravemente danneggiati da *Ips typographus*;

Lo strumento dell'aiuto: contributo in conto capitale con intensità pari al 100% dei costi ammissibili. Le spese IVA non sono ammissibili. **Finalità perseguite con il Tipo di operazione 8.4.01:**

- **ricostituzione di aree forestali distrutte o danneggiate da incendi;**
- **ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere;**
- **ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da eventi catastrofici, frane, alluvioni, eventi meteorici.**

Interventi ammissibili:

- A. Interventi finalizzati alla ricostituzione di aree forestali distrutte o danneggiate da incendi:**

A1 Diradamenti ed altri interventi selvicolturali per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona (taglio piante o ceppaie morte o irrecuperabili, potature di recupero, eliminazione di specie infestanti, strutture di protezione dalla fauna);

A2 Rimboschimenti con specie autoctone comprensivi degli interventi preparatori e delle opere accessorie necessarie per la protezione delle piante;

B. Interventi finalizzati alla ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere:

B1 Diradamenti ed altri interventi selvicolturali fitosanitari per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona (taglio piante o ceppaie morte o irrecuperabili, potature di recupero, eliminazione di specie infestanti, strutture di protezione dalla fauna);

B2 Rimboschimenti con specie autoctone comprensivi degli interventi preparatori e delle opere accessorie necessarie per la protezione delle piante;

C. Interventi finalizzati alla ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da eventi catastrofici, frane, alluvioni, eventi meteorici:

C1 Interventi di ripristino di aree dissestate mediante la costruzione di fossi, canali, ripristino alvei dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegnerianaturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.), captazione e drenaggio delle acque superficiali (tubi drenanti, canalizzazioni, pozzetti, ecc.) compresi gli interventi di modellamento del terreno e delle piste forestali trattorabili di accesso ai cantieri; **C2** Interventi selvicolturali connessi.

La scadenza del regime di aiuti è fissata al 31/12/2022. La Regione Emilia-Romagna si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.